



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LISSETTE BARBA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
BARBARA GIORGI
FRANCESCA GRECO
CLAUDIA MANDOLESI
CRISTIANA LUPO

News per i clienti dello Studio

N. 22

05 maggio 2022

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Crediti d'imposta alle imprese "energivore": modalità di compensazione e codici tributo

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con FAQ 11.4.2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **i crediti d'imposta riconosciuti a parziale copertura delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di gas naturale e di energia elettrica** (artt. 15 del DL 4/2022, 4 e 5 del DL 17/2022, 3 e 4 del DL 21/2022) possono essere **utilizzati in compensazione anche senza attendere la fine del trimestre di riferimento**, a condizione che: i) le spese con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante **possano considerarsi sostenute** ex art. 109 del TUIR; ii) il loro sostenimento sia **documentato mediante fattura**. Si rammenta che tutti i suddetti **crediti d'imposta sono utilizzabili, entro il 31.12.2022**, esclusivamente in **compensazione**, mediante **modello F24**, ex art. 17 del DLgs. 241/97, **senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni** di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della Legge n.388/2000. A norma degli artt. 3, 4 e 9 del DL 21/2022, tali crediti d'imposta **possono inoltre essere ceduti**, soltanto per intero, a chiunque, **senza possibilità di successiva cessione**, fatta salva la facoltà di due ulteriori cessioni **solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati"** (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia). Anche il cessionario **deve utilizzare il credito entro il 31.12.2022**, con le medesime modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente. Per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta in esame, le risoluzioni Agenzia delle Entrate 21.3.2022 n. 13/E e 14.4.2022 n. 18/E **hanno istituito i seguenti codici tributo**: i) **codice "6960"** per il **credito d'imposta per le imprese energivore per il primo trimestre 2022** ex art. 15 del DL 4/2022; ii) **codice "6961"** per il **credito d'imposta per le imprese energivore per il secondo trimestre 2022** ex art. 4 del DL 17/2022; iii) **codice "6962"** per il **credito d'imposta per le imprese gasivore per il secondo trimestre 2022** ex art. 5 del DL



17/2022; iv) **codice "6963"** per il **credito d'imposta per le imprese diverse da quelle energivore per il secondo trimestre 2022** ex art. 3 del DL 21/2022; v) **codice "6964"** per il **credito d'imposta per le imprese diverse da quelle gasivore per il secondo trimestre 2022** ex art. 4 del DL 21/2022.

Premessa

Con risposta 11.4.2022, l'**Agenzia delle Entrate** ha chiarito che i **crediti d'imposta riconosciuti alle imprese a parziale copertura delle spese per l'acquisto di gas naturale e di energia elettrica** di cui agli artt. 15 del DL 4/2022, 4 e 5 del DL 17/2022, 3 e 4 del DL 21/2022, possono **essere utilizzati in compensazione anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento**, purché le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, a norma dell'art. 109 del TUIR, nel predetto trimestre, e **siano documentate mediante il possesso della fattura di acquisto**.

Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica

L'art. 15 del DL 4/2022 **riconosce un credito d'imposta**, a favore delle imprese energivore di cui al DM 21.12.2017, **pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel primo trimestre del 2022**, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, **abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019**.

Osserva

Ai sensi degli artt. 4 del DL 17/2022 e 5 co. 1 del DL 21/2022, viene inoltre previsto, per le suddette imprese energivore, **un credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel secondo trimestre del 2022**, qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, **abbiano subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% del corrispondente prezzo relativo al medesimo periodo del 2019**. Tale credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla **spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel secondo trimestre 2022**.

In presenza del medesimo **incremento del costo di acquisto dell'energia** di cui all'art. 4 del DL 17/2022, l'art. 3 del DL 21/2022 prevede, per le **imprese diverse da quelle energivore**, dotate di

contatori di **potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, un **credito d'imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre del 2022**.

Crediti d'imposta per l'acquisto di gas naturale

Gli artt. 5 del DL 17/2022 e 5 co. 2 del DL 21/2022 riconoscono a favore delle imprese gasivore (come definite dal medesimo art. 5 del DL 17/2022) **un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre solare del 2022**.

Osserva

Per le imprese diverse da quelle gasivore, l'art. 4 del DL 21/2022 prevede un **credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre solare del 2022**.

Entrambi i crediti sono riconosciuti a condizione che **il prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), **abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019**.

Modalità di utilizzo e cessione dei crediti d'imposta

Tutti i suddetti **crediti d'imposta sono utilizzabili, entro il 31.12.2022**, esclusivamente **in compensazione**, mediante **modello F24**, ex art. 17 del DLgs. 241/97, **senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni** di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della Legge n.388/2000.

Osserva

A norma degli artt. 3, 4 e 9 del DL 21/2022, tali crediti d'imposta **possono inoltre essere ceduti**, soltanto per intero, **a chiunque**, senza possibilità di successiva cessione, fatta salva la facoltà di **due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati"** (*banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia*).

Anche il **cessionario deve utilizzare il credito entro il 31.12.2022**, con le medesime modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

Istituzione dei codici tributo

Per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta in esame, le risoluzioni Agenzia delle Entrate 21.3.2022 n. 13 e 14.4.2022 n. 18 **hanno istituito i seguenti codici tributo:**

- **codice "6960"** per il **credito d'imposta per le imprese energivore per il primo trimestre 2022** ex art. 15 del DL 4/2022;
- **codice "6961"** per il **credito d'imposta per le imprese energivore per il secondo trimestre 2022** ex art. 4 del DL 17/2022;
- **codice "6962"** per il **credito d'imposta per le imprese gasivore per il secondo trimestre 2022** ex art. 5 del DL 17/2022;
- **codice "6963"** per il **credito d'imposta per le imprese diverse da quelle energivore per il secondo trimestre 2022** ex art. 3 del DL 21/2022;
- **codice "6964"** per il **credito d'imposta per le imprese diverse da quelle gasivore per il secondo trimestre 2022** ex art. 4 del DL 21/2022.

Osserva

Tutti i suddetti codici tributo devono **essere esposti nella sezione "Erario"**, nella colonna *"importi a credito compensati"* (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna *"importi a debito versati"*).

Nel campo *"anno di riferimento"* va indicato l'anno di **sostenimento della spesa**, nel formato "AAAA".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti